

Riunione del 12 aprile 2012

CORTE FEDERALE C.U. n. 8 del 20 aprile 2012

**06.11.12 RICORSO TESSERATA VALERIA STERRANTINO AVVERSO
CAF SICILIA DEL 9 FEBBRAIO 2012 – SCIOGLIMENTO VINCOLO DA
ASD VOLLEY S.TERESA DI RIVA**

LA CORTE FEDERALE

Composta dai Signori

AVV. RENATO TOBIA Presidente

AVV. FRANCO FABRIANI Vice Presidente

AVV. ACHILLE REALI Componente - Relatore

Con l'intervento del Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli

Ha emesso in Camera di Consiglio la seguente

D E C I S I O N E

in relazione al ricorso di legittimità proposto dalla tesserata Sig.ra Valeria Sterrantino, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Midolo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Siracusa, Via Unione Sovietica n.29, giusta procura in margine al ricorso alla Corte Federale, ex art. 98 del Regolamento Giurisdizionale, in data 18.02.2012,

avverso

la decisione resa dalla Commissione di Appello Federale – Sezione Distaccata Sicilia, affissa in data 9 febbraio 2012 – scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. Volley Santa Teresa di Riva.

Svolgimento del procedimento

L'atleta Valeria Sterrantino, tesserata con l'A.S.D. Volley Santa Teresa di Riva, proponeva in data 19.10.2011 ricorso alla C.T.A. – Sezione Distaccata Sicilia, richiedendo lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa, in ragione di mancata effettuazione di visite mediche e di convocazione per gare e allenamenti per tutta la stagione 2010/2011.

La predetta C.T.A., con decisione in data 19.12.2012, rigettava il ricorso *de quo* ritenendolo non provato.

Avverso tale decisione l'atleta presentava atto di appello alla Commissione di Appello Federale – Sezione Distaccata Sicilia, la quale, con provvedimento affisso all'albo in data 9.02.2012, rigettava l'appello confermando la pronuncia di primo grado.

Avverso tale decisione di secondo grado la sig.ra Sterrantino proponeva, in data 18.02.2012, rituale ricorso di legittimità a questa Corte Federale, invocando la corretta interpretazione degli artt. 34, comma 3, e 35 del R.A.T., e chiedendo l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, nonché lo scioglimento del vincolo sportivo.

Alla udienza di discussione, tenutasi in data 12 aprile 2012, è stato sentito il Procuratore Federale, il quale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità, nonché per l'atleta ricorrente l'Avv. Emanuele Midolo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'atleta ricorrente in tutti i precedenti gradi di giudizio ha sempre posto a fondamento della propria richiesta di svincolo coattivo per giusta causa la circostanza che il sodalizio di appartenenza non l'aveva sottoposta alle prescritte visite mediche, né l'aveva mai convocata per allenamenti e gare nella stagione sportiva 2010/2011, ponendo in atto un manifesto disinteresse a utilizzarla, e impedendole, in tale modo, di praticare la pallavolo.

A tal riguardo, la ricorrente rilevava che l'art. 34, comma 3, lett. a), del R.A.T., stabilisce che *“il vincolo si scioglie in via coattiva: a) per giusta causa secondo quanto previsto dal successivo articolo 35”*, che, a sua volta, nel comma 1, precisa che *“il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l'interesse dell'atleta con quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo”*.

Sia la C.T.A. – Sezione Distaccata Sicilia, che la C.A.F. – Sezione Distaccata Sicilia, hanno ritenuto di non applicare nel caso di specie le predette disposizioni, in quanto hanno valutato che la sig.ra Sterrantino non avesse fornito un valido supporto probatorio alle proprie richieste.

In particolare, la sopra citata C.A.F. ha affermato che *“Per quanto concerne le presunte mancate convocazioni, il sodalizio A.S.D. Volley S.Teresa di Riva ha dimostrato, anche con la dichiarazione scritta a firma del sig. Giorgianni Giuseppe, allenatore della squadra di serie D dell'A.S.D. Volley S.Teresa di Riva, che in più occasioni l'atleta era stata invitata sia per gli allenamenti che per le gare, relativamente alle medesime stagioni.(. . .) Per quanto riguarda le presunte mancate effettuazioni delle visite mediche, lo stesso sodalizio ha affermato che durante gli anni in questione, in occasione di una visita medica richiesta dall'appellato, era stato riscontrato, all'atleta, un problema fisico, risolto con un positivo intervento medico”*.

La stessa C.A.F., quindi, ha proseguito argomentando che *“appare molto probabile che quanto lamentato dall'appellante, per le stagioni in questione, sia da attribuire ad un suo comportamento poco disponibile nei confronti del sodalizio A.S.D. Volley S.Teresa di Riva, il quale, proprio a causa di detto comportamento, si è visto impossibilitato a concordare con l'atleta tempi e modalità per la sua sottoposizione alle dette visite mediche.”* La C.A.F. sottolinea che l'atleta non ha comunque disputato alcuna gara nella stagione 2010/2011, giungendo ad affermare che *“solo in tale caso potrebbe affermarsi il disinteresse del sodalizio nei riguardi dell'atleta, per averne messo a rischio la salute, risulta evidente come, riguardo a tale aspetto, nessuna responsabilità può imputarsi alla società appellata nella fattispecie in esame.”*

Come ha correttamente evidenziato l'atleta nel proprio ricorso, la società A.S.D. Volley S.Teresa di Riva non ha fornito prova nei diversi gradi di giudizio di averla convocata negli anni precedenti per la visita medica, prescritta dall'art. 21 R.A.T., che stabilisce che l'omologa del tesseramento è subordinata al possesso della idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo certificata dagli specialisti indicati nello stesso articolo, e che dell'obbligo del possesso del certificato di detta idoneità dell'atleta è responsabile il legale rappresentante del sodalizio di appartenenza. Né risulta acquisita adeguata prova circa la avvenuta formale convocazione da parte del sodalizio resistente della ricorrente per gli allenamenti e le gare. Al riguardo, la mera dichiarazione del sig. Giuseppe Giorgianni proveniente peraltro da soggetto non indipendente, trattandosi dell'allenatore della A.S.D. Volley S.Teresa di Riva, posta a supporto della decisione impugnata non appare in grado di supplire alla mancanza di qualsiasi atto formale di convocazione o alla assenza di eventuali richiami formali contro la presunta e non dimostrata indisponibilità dell'atleta.

Appare pertanto evidente che nel caso di specie non poteva di certo essere l'atleta onerato di una prova negativa, vale a dire di non essere stata sottoposta alla visita medica stagionale e di non essere mai stata convocata ad allenamenti e gare per l'intera stagione, ma era semmai la società resistente a dovere fornire valida prova di avere formalmente convocato la ricorrente sia alle visite mediche che agli allenamenti e alle gare, ma di ciò non è mai stato fornito alcun adeguato riscontro probatorio, come risulta dalla decisione della C.A.F. – Sicilia impugnata, nella quale si imputa a una eventuale scarsa disponibilità dell'atleta a concordare con il proprio sodalizio tempi e modalità per la visita medica, senza però mai indicare alcun fatto noto da cui far discendere detta presunzione in mancanza di prova di una formale convocazione.

Posto ciò, risulta che la sig.ra Valeria Sterrantino non è mai stata formalmente convocata né alle visite mediche, né alle gare e agli allenamenti per la stagione sportiva 2011/2012 e, conseguentemente, è applicabile al caso di specie l'art. 34, comma 2, lett. a), R.A.T., che consente lo scioglimento del vincolo per giusta causa.

Appare infatti evidente che con il comportamento assunto nella vicenda in questione da parte della A.S.D. Volley S.Teresa di Riva, questo stesso sodalizio ha manifestato il proprio totale disinteresse ad avvalersi dell'atleta Sterrantino, e, pertanto, essendo stata riscontrata nel caso di specie una "giusta causa", si ritiene che possa essere accolta la domanda della ricorrente di scioglimento coattivo del vincolo sportivo per giusta causa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 3, lett. a) e 35, comma 1, R.A.T..

P.Q.M.

la Corte Federale F.I.P.A.V., esaminati gli artt. 34, comma 3, lett. a) e 35 del R.A.T., definitivamente pronunciando;

visti gli artt. 2, comma 5, e 98, comma 2, Regolamento Giurisdizionale;

accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la decisione emessa dalla C.A.F. – Sezione Distaccata Sicilia in data 9.02.2012 nei confronti dell'atleta Valeria Sterrantino;

visto l'art. 97, comma 6, Reg.to Giurisdizionale dispone la restituzione della tassa versata per il ricorso.

Si comunichi all'Ufficio Tesseramento per i conseguenti adempimenti della presente decisione.

Roma, 20 aprile 2012

F.to Il Presidente
Avv. Renato Tobia